

## **Trattamento economico ai sostituti dei cappellani incaricati ed ai cappellani per i quali è stata disposta l'assunzione in via provvisoria in attesa del perfezionamento del decreto di nomina**

Il trattamento economico previsto per i sostituti dei cappellani incaricati e per i Cappellani "provvisori" è regolato dall'art.13 della legge 4/3/1982, n.68, e dalle Circolari n.3250/5700 del 18/08/1988 e n.3260/5710 del 14/01/1989 che qui di seguito si trascrivono:

---

### **Art.13**

Il cappellano può assentarsi dal Servizio per trenta giorni l'anno, previa autorizzazione del direttore.

Il cappellano può, inoltre, in caso di documentata infermità, essere autorizzato dall'ispettore distrettuale ad assentarsi dal servizio per un periodo complessivo non superiore a due mesi.

Durante tali assenze egli conserva il normale trattamento economico ed è sostituito, quando nell'istituto non presta servizio altro cappellano, da un sacerdote da lui indicato e gradito all'amministrazione. Il sostituto è retribuito dall'amministrazione con un compenso giornaliero di importo pari ad un trentesimo della misura iniziale della retribuzione mensile spettante al cappellano.

---

### **CIRCOLARE N. 3250/5700 del 18/08/1988 - D.G.I.P.P. - Uff. 1 - Sez. 1**

Oggetto: *Trattamento economico ai sostituti dei Cappellani incaricati - Art.13 legge 04/03/1982 n.68.*

Le direzioni di alcuni istituti penitenziari hanno chiesto chiarimenti in ordine al trattamento economico attribuibile ai sostituti dei cappellani incaricati.

Poiché la questione interessa la generalità degli istituti penitenziari, si ritiene opportuno, al fine di uniformare l'applicazione di quanto disposto dall'art.13 della L. 4.3.82 n.68, precisare quanto segue.

Ai sostituti dei Cappellani incaricati, ovvero ai cappellani per i quali è stata disposta l'assunzione in via provvisoria in attesa del perfezionamento del decreto di nomina, spetta un compenso giornaliero di importo pari ad un trentesimo della misura iniziale della retribuzione mensile spettante al cappellano titolare, in relazione al gruppo di appartenenza.

Va, poi, aggiunto un trentesimo dell'indennità mensile supplementare di cui all'art.16 della legge richiamata.

Non competono l'indennità integrativa speciale e il rateo della 13<sup>a</sup> mensilità; si tratta, infatti, di voci retributive non esplicitamente previste nel trattamento economico, così come viene disciplinato dal citato art.13 della legge in oggetto.

Si richiama, con l'occasione, all'osservanza di quanto disposto dalla Circolare prot. n.613/8 n.2850/5300 del 27/4/1982 sull'orario di lavoro che deve essere assicurato sia dai cappellani titolari, che dai loro sostituti. È appena il caso di segnalare che il relativo trattamento economico deve essere proporzionato alle giornate ed alle ore lavorative prestate, che, se dal caso, possono essere recuperate dagli operatori in questione, così come avviene per gli impiegati civili dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Firmato Illeggibile*

---

## **CIRCOLARE N. 3260/5700 del 14/1/1989 - D.G.I.P.P. - Uff. 1 - Sez. 1**

Oggetto: *Trattamento economico ai sostituti dei Cappellani incaricati degli Istituti Prev. e Pena.*

Le Direzioni di alcuni Istituti penitenziari hanno chiesto chiarimenti in ordine al trattamento economico attribuibile ai sostituti dei Cappellani incaricati.

Al riguardo è stato rivolto apposito quesito al Ministero del Tesoro il quale, a seguito di un riesame della questione, ha espresso l'opportunità di evitare modifiche, in senso restrittivo, al trattamento economico sinora riconosciuto ai sostituti dei Cappellani incaricati.

Ne consegue che la circolare n.3250/5700 del 18/8/1988 va rettificata nel senso che anche ai sostituti dei Cappellani incaricati compete la indennità integrativa speciale ed il rateo della 13<sup>a</sup> mensilità, sempre che, come avviene per i titolari, il predetto trattamento non sia già corrisposto da altro Ente.

Il già citato trattamento decorre dal giorno in cui ai sacerdoti interessati è stato sospeso il beneficio per effetto della circolare sopra richiamata.

Tanto si comunica per norma ed applicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

*Firmato Amato*

---

### **Indennità di fine rapporto (BUONUSCITA)**

È opportuno ricordare che all'atto della cessazione dal servizio ai Cappellani è dovuta l'indennità di fine rapporto prevista dall'art.15 della legge 4/3/1982, n.68.

Nella detta indennità devono essere inclusi i benefici della legge 29/1/1994, n.87, riguardanti il computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita.

Per ottenere l'indennità di fine rapporto bisogna che il Cappellano abbia prestato almeno un anno di servizio effettivo che decorre dalla data del decreto di nomina a cappellano incaricato; pertanto il servizio svolto in qualità di "provvisorio" (cioè prima del decreto di nomina a cappellano incaricato) non viene considerato ai fini del beneficio in parola.

Competente alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto è la DIREZIONE DELL'ISTITUTO alla quale il Cappellano presenterà, all'atto della cessazione dal servizio, apposita istanza per ottenere tale beneficio.

Si precisa che tutte le disposizioni che regolano l'indennità di fine rapporto sono state pubblicate nel nostro bimestrale "*La Pastorale del Penitenziario*" n.5 del 1998 (da pag. 273 a 278).